

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A

Il Consiglio Federale

- a) Preso atto che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3 del codice di giustizia sportiva e dell'art. 85 delle N.O.I.F., concernenti il sistema sanzionatorio nel caso di mancato pagamento ai tesserati degli emolumenti e delle relative ritenute IRPEF, contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera è sorto contrasto interpretativo tra gli organi di giustizia sportiva e il Tribunale Arbitrale Nazionale dello Sport;
- b) ritenuto opportuno chiarire che, con le citate norme, si intende sanzionare, all'esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima;
- c) considerato che, per le società, la specie della sanzione possa limitarsi a quella dei punti di penalizzazione in classifica, e la misura della stessa, partendo dal minimo edittale di un punto di penalizzazione, debba essere stabilita dagli organi di giustizia, ai sensi dell'art. 16 del Codice di giustizia sportiva.
- d) visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 10, comma 3, del codice di giustizia sportiva e 85 delle N.O.I.F. secondo i testi allegati sub A) e B)

PUBBLICATO IN ROMA 8 NOVEMBRE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete